



Prot. n° 9047/VII-2

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 01/09/2017

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra

Il Dirigente Scolastico Angelo Gandini (C.F. 90011490209)

e la sig.ra STRADIOTTO GIUSY

Premesso che, con provvedimento della Diocesi di Mantova in data 21/08/2017, la sig.ra STRADIOTTO GIUSY, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto proroga di lavoro a tempo determinato per n° 09.00 ore settimanali di servizio, con decorrenza dal 01/09/2017 al 31/08/2018 presso CASTIGLIONE STIVIERE – SCUOLA INFANZIA dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 01/09/2017.

Le prestazioni proprie del profilo professionale di "docente religione scuola infanzia" consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a Euro 19324,27 stipendio annuo lordo secondo le tabelle allegate al C.C.N.L. oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 7.50/25.00.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

L'interessata è tenuta a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla competente Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

F.to Il Dirigente Scolastico
Angelo Gandini

*firma autografa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.L 39/93

